

Allegato 3



Commissario di Governo delegato per la  
mitigazione del rischio idrogeologico nella  
Regione Puglia



**DISCIPLINARE DI GARA**  
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

**APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**  
Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva  
interventi di sistemazione idraulica - n. 5 Lotti.

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"  
ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Il Stralcio. Decreto MATTM n.  
263 del 28/06/2019 e DGR n. 1382 del 23/07/2019.

**CUP: B36C18000520001**

**Procedura:** aperta ex art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Criterio:** offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA COME IN SEGUITO  
DETTAGLIATAMENTE INDICATO.

<b>1.</b>	<b>CAPO 1 - PRESENTAZIONE</b>	
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta .....	
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta .....	
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante .....	
1.4.	Definizioni utilizzate .....	
1.5.	Atti presupposti .....	
1.6.	Operatori economici ammessi alla gara .....	
<b>2.</b>	<b>CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA</b>	
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto .....	
2.2.	Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi .....	
2.3.	Durata dell'appalto .....	
2.4.	Opzioni (distintamente per ciascun Lotto).....	
2.5.	Articolazione in Lotti .....	
2.6.	Termini e modalità di presentazione delle offerte sulla piattaforma EmpULIA.....	
2.7.	Richiesta di chiarimenti tramite EmpULIA .....	
2.8.	Soccorso istruttorio tramite EmpULIA .....	
<b>3.</b>	<b>CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
3.0.	Motivi di esclusione .....	
3.1.	Requisiti di partecipazione .....	
3.2.	Offerenti in Forma aggregata.....	
3.3.	Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa	
3.4.	Gestione della documentazione amministrativa .....	
3.5.	DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) .....	
<b>4.</b>	<b>CAPO 4 – OFFERTA</b>	
4.1.	Offerta tecnica .....	
4.2.	Offerta economica .....	
<b>5.</b>	<b>CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	
5.1.	Valutazione dell'Offerta tecnica .....	
5.2.	Valutazione dell'Offerta economica.....	
5.3.	Punteggio totale.....	
5.4.	Commissione giudicatrice .....	
<b>6.</b>	<b>CAPO 6 – FASE DI GARA</b> .....	
6.1.	Ammissione .....	
6.2.	Soccorso istruttorio .....	
6.3.	Conclusione della fase di ammissione .....	
6.4.	Gestione dell'Offerta tecnica .....	
6.5.	Gestione dell'Offerta economica .....	
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse .....	
<b>7.</b>	<b>CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE</b> .....	
7.1.	Verbali .....	
7.2.	Verifica di anomalia delle offerte.....	
7.3.	Adempimenti preliminari all'aggiudicazione .....	
7.4.	Aggiudicazione .....	
<b>8.</b>	<b>STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....	
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto .....	
8.2.	Obblighi dell'aggiudicatario .....	
<b>9.</b>	<b>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI</b> .....	
9.1.	Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione .....	
9.2.	Controversie .....	
9.3.	Altre disposizioni e informazioni.....	
9.4.	Trattamento dei dati personali .....	
9.5.	Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara .....	
9.6.	Modulistica disponibile per la partecipazione .....	
9.7.	Riserva di aggiudicazione .....	

## 1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

### 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta

- a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

### 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

- a) Il plico virtuale deve pervenire alla Stazione appaltante:
  - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
  - tramite l'utilizzo della piattaforma EmPULIA accessibile all'indirizzo [www.empulia.it](http://www.empulia.it), secondo la procedura più avanti descritta;
- b) il plico "virtuale" deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta "virtuale" dell'Offerta Tecnica e la busta "virtuale" dell'Offerta economica, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4.2.

### 1.3. Recapito presso la Stazione appaltante

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., è il seguente: <http://www.dissestopuglia.it>.

- a) Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia				
Indirizzo	Via Gentile	num.	52		
CAP	70126	Località	BARI	Provincia	BA
Indirizzo di posta elettronica	info@dissestopuglia.it				
Domicilio digitale (PEC)	ufficiogare@pec.dissestopuglia.it				

- b) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del Codice.

I suddetti avvisi, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sul Portale EmPULIA, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 1.4. Definizioni utilizzate

#### 1.4.1. Definizioni generali

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

- s.m.i. ovvero sia come integrato ed emendato dalle successive disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici;
- b) «**Regolamento**»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla parte II, Titolo II, Capo I, in vigore transitoriamente in quanto non abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
  - c) «**Aggregazioni**» o «**Forma aggregata**»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
  - d) «**DGUE**»: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al punto 3.5 del presente documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
  - e) «**Linee guida**»: le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate:
    - «**Linee guida n. 1**» recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018).
    - «**Linee guida n. 2**» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018).
  - f) «**Decreto tariffe**» il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
    - «**Tavola Z-1**» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
    - «**Tavola Z-2**» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza».
  - g) «**Portale**»: la piattaforma EmpPULIA raggiungibile tramite l'indirizzo Internet [www.empulia.it](http://www.empulia.it), dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpPULIA;
  - h) «**Offerta telematica**»: l'offerta inviata attraverso il Portale, con le modalità descritte al punto 2.6 del presente documento, e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento;
  - i) «**NTC**»: Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (GU Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8).
  - j) «**Circolare**»: Circolare 21 gennaio 2019 n.7 " Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018" (Supplemento ordinario n. 5 alla GU n. 35 dell'11-02-2019).
  - k) «**Decreto Sblocca Cantieri**»: D.L. 18 Aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55.

#### 1.4.2. Definizioni specifiche

- a) «**Documento**»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «**Data del presente Documento**»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) relativamente ai lavori:
  - «**Classificazione**» o «**Classificazione dei lavori**»: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe come individuata al punto 2.2 presente Documento;
  - «**Categoria**» o «**Categoria dei lavori**»: la sola parte alfabetica della sigla alfanumerica della definizione «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
- d) «**Buste dell'Offerta**», cumulativamente le seguenti definizioni:
  - «**Busta dell'Offerta tecnica**» la busta contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1;
  - «**Busta dell'Offerta Economica**» la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al punto 4.2.1;

- e) **«Rapporto organico»:** l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile;
- f) **«Consulente / Collaboratore»:** i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA.

#### 1.4.3. Ulteriori definizioni e abbreviazioni

- a) **«Lotto / Lotti», seguiti dalla numerazione:** si intendono i singoli interventi oggetto delle prestazioni in affidamento, come individuati ai punti 2.1 e 2.2;
- b) **«PF» (Progetto di fattibilità tecnica ed economica):** si intende il livello progettuale di cui all'articolo 23, comma 5, del Codice, sulla base dello svolgimento delle indagini e verifiche di cui al successivo comma 6; è composto da quanto previsto dagli articoli da 17 a 23 del Regolamento e dalle prestazioni individuate con le sigle da Qb.I.01 a Qb.I.17, della tavola Z-2;
- c) **«PD» (Progettazione definitiva):** si intende il livello progettuale definitivo di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, sulla base della documentazione progettuale già a disposizione; è composto da quanto previsto dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento e dalle prestazioni individuate con le sigle da Qb.II.01 a Qb.II.24, della tavola Z-2;
- d) **«PE» (Progettazione esecutiva):** si intende il livello progettuale definitivo di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice; è composto da quanto previsto dagli articoli da 33 a 43 del Regolamento e dalle prestazioni individuate con le sigle da Qb.III.01 a Qb.III.07 della tavola Z-2; comprende in particolare le prestazioni da CSP di cui alla successiva lettera d);
- e) **«CSP» (Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto):** si intendono le funzioni e le prestazioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 individuata altresì con la sigla Qb.III.7 della tavola Z-2; la prestazione è ricompresa nella progettazione esecutiva, come definita in precedenza;
- f) nelle prestazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi alla pianificazione ed esecuzione delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali alla stessa (indagini sondaggi, rilievi topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone, rilievi LiDAR da piattaforma aerea, misurazioni e picchettazioni, ecc.), e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque Autorità ed Ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale, nonché all'acquisizione della verifica e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice.
- g) **«indagini geognostiche e le prove di laboratorio»:** si intendono i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 **«Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica»** delle **«Nuove norme tecniche per le costruzioni»** di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC 2018) e relativa circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617 (§§ C.6.2.2 **«Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica»**);
- h) i rilievi, le indagini e i sondaggi, anche invasivi, di cui al precedente punto e) potranno essere affidati secondo le modalità previste dal Codice dei contratti. In caso di subappalto non è richiesta l'indicazione della terna di nominativi mediante il DGUE, come definito al punto 1.4.1, lettera d);
- i) sono comprese altresì di tutte le prestazioni accessorie e complementari necessarie al perfetto svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi; in deroga alle disposizioni richiamate nelle stesse lettere b), c), d) ed e), possono essere omessi esclusivamente i segmenti di prestazione o le singole prestazioni elementari che il Contratto disciplinare di incarico indica come non compresi nell'affidamento;
- j) restano in capo alla Stazione Appaltante gli oneri istruttori connessi all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed

ente previsti per legge.

## 1.5. Atti presupposti

### 1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
- c) sul sito ufficiale del Soggetto aggregatore della Regione Puglia [www.empulia.it](http://www.empulia.it).

### 1.5.2. Assunzione di responsabilità

- a) La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell'equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale;
- b) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.1.4.

### 1.5.3. Documentazione a base di gara

La pertinente documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrarre assunta con decreto del Commissario di Governo n. 23 del 13/01/2020, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, disponibile sul profilo di committente di cui al precedente punto 1.3.

## 1.6. Operatori economici ammessi alla gara

### 1.6.1 Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice:
  - liberi professionisti singoli;
  - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
  - società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
  - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 254 del Regolamento;
  - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto d.m.;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
  - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;

--- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

- d) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA;
- e) per offerente si intende un operatore economico di cui alle lettere a) o b), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a) e b), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera c), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

#### 1.6.2. Figure professionali presenti negli Operatori economici

##### Ai fini dell'ammissione:

- a) almeno un Ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali e simili;
- b) almeno un Geologo per le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice;
- c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) un professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;

**Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dello staff tecnico impiegato** sono inoltre raccomandati professionisti ulteriori con specifica e comprovata esperienza nel rispettivo ambito:

- e) architetto per gli aspetti ambientali e del paesaggio, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- f) dottore Agronomo o dottore Forestale per gli aspetti dell'ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- g) archeologo, di cui al punto 3.1.1, lettera d).

##### **Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2.**

##### **(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)**

1. *Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.*
2. *I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere obbligatoriamente un **rapporto organico con l'offerente**, come definito al punto 1.4.2, lettera e). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera f).*
3. *In deroga alla precedente nota n. 2, il geologo di cui alla lettera b) può essere individuato in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).*
4. *I professionisti di cui alle lettere e), f) e g) non sono obbligatori ai fini dell'ammissione dell'offerente, tuttavia essi sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica sotto il profilo dell'adeguatezza e della multidisciplinarietà dello staff tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio. Tali professionisti possono essere individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto organico con l'offerente, ai sensi del punto 1.4.2, lettera e), che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.*
5. *Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:*
  - *con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);*
  - *mandanti in raggruppamento temporaneo, con l'applicazione della disciplina di cui al punto 3.2.1;*
  - *cooptati dall'offerente.*

**1.6.3. Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)**

- a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
  - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
  - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
  - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
- c) il divieto opera anche in relazione al Geologo, anche se individuato come consulente/collaboratore come definito al punto 1.4.2, lettera f) nonché per tutti i professionisti di cui al punto 1.6.2; pertanto è considerata partecipazione plurima quella di offerenti che hanno in comune anche un solo professionista in relazione al singolo Lotto;
- d) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c), sono esclusi ambedue gli offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo;
- e) fermo restando quanto previsto al punto 2.5.2, lettera c), in materia di aggiudicazione di un solo Lotto, i divieti e le condizioni ostative di cui alle precedenti lettere a), b), c e d), operano singolarmente per ciascun Lotto; a tal fine non è considerata partecipazione plurima se le predette condizioni si verificano in relazione a Lotti diversi.



## 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

### 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto

(tutti gli importi sono in euro, esclusi contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A)

L'importo lordo complessivo di tutti i 5 lotti in appalto è pari a € 1 048 435,50; i corrispettivi sono così determinati:

Lotto	Codice ReNDiS	Comune	Prov.	CORRISPETTIVI ONNICOMPRESIVI					Giorni utili	Unità di personale tecnico
				b.I) PF	b.II) PD	b.III) PE	Spese e oneri accessori (%)	Totale		
1	16IR834/G1	Ginosa	TA		216 197,53	112 307,12	20,58	328 504,65	70	7
2	16IR705/G1	Noci	BA	54 043,00	144 444,64	72 988,34	22,73	271 475,98	60	6
3	16IR727/G1	Margherita di Savoia	BAT	42 424,71	113 556,88	57 209,38	23,51	213 190,97	60	5
4	16IR820/G1	Laterza	TA		109 653,04	55 247,28	23,61	164 900,32	50	4
5	16IR724/G1	Vieste	FG	13 893,32	37 721,22	18 724,04	25,00	70 363,58	40	2

- le prestazioni di progettazione "preliminare" di cui all'articolo 23, comma 5, del Codice, comprendono le prestazioni di definizione delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- le prestazioni di progettazione definitiva di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, comprendono le prestazioni di definizione delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- le prestazioni di progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice, comprendono le prestazioni di cui agli articoli 82 e 100 del al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- per ogni lotto, il corrispettivo posto a base di gara è calcolato secondo il DM del 17/06/2016 e include spese ed oneri accessori;
- le prestazioni accessorie comprendono tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione, e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale, nonché all'acquisizione della verifica del progetto e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice. Alla luce dei quadri economici dei progetti predisposti dalle Amministrazioni proponenti e costituenti la documentazione posta a base di gara, nonché dell'esperienza maturata nel settore, sono da intendersi, pertanto, congruamente compresi nei corrispettivi posti a base di gara tutti gli oneri relativi alla definizione degli accertamenti, indagini e/o prove indispensabili per pervenire ad un esaustivo quadro di conoscenza per i successivi livelli di progettazione (ad es. ambientali, topografici, aerofotogrammetrici, geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici, archeologici, tecnologici, ecc.), nonché all'espletamento degli stessi piani di indagine, incluso quanto definito al seguente punto f);
- le indagini geognostiche e le prove di laboratorio comprendono i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC 2018) e relativa circolare esplicativa

del 2 febbraio 2009, n. 617 (§§ C.6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica"). Ferme restando la piena autonomia e la responsabilità dei professionisti (individuali o associati) nella definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.), le spese devono intendersi comprensive di tutti gli oneri per dare le indagini compiute a perfetta regola d'arte secondo le norme tecniche di riferimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle che regolano la sicurezza ed il lavoro;

- g) le indagini geognostiche, così come le analisi geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione, in quanto prestazioni integrate all'interno della stessa attività, rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali.
- h) i giorni utili per la consegna del Progetto di fattibilità tecnico ed economica decorrono dalla firma del Contratto;
- i) i giorni utili per la consegna del Progetto Definitivo decorrono dall'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico ed economica ovvero, nel caso dei lotti 4 e 5, dalla firma del contratto.
- j) i giorni utili per la consegna del Progetto Esecutivo decorrono dall'approvazione del Progetto Definitivo.

## 2.2. Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi (ID Opere ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)

I lavori da progettare sono classificati nella categoria prevalente ID-opere «D.02» e hanno i seguenti importi:

Lotto	Codice ReNDIS	Titolo intervento	Comune	Prov.	Importo lavori (€)
1	16IR834/G1	Interventi di mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Marina di Ginosa - Stralcio I	Ginosa	TA	11 000 000,00
2	16IR705/G1	Opere di mitigazione della pericolosità idraulica	Noci	BA	5 620 000,00
3	16IR727/G1	Mitigazione del rischio idraulico del fiume Ofanto tra Ponte Romano e la foce - int 1	Margherita di Savoia	BAT	5 300 000,00
4	16IR820/G1	Mitigazione del rischio idraulico centro abitato di Laterza - Lotto 1 (Lama Est)	Laterza	TA	4 600 000,00
5	16IR724/G1	Mitigazione rischio idraulico in loc. Sfinalicchio	Vieste	FG	1 000 000,00

## 2.3. Durata dell'appalto

Come al punto II.2.7) del bando di gara.

## 2.4. Opzioni (distintamente per ciascun Lotto)

In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:

- a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi.
- b) di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale.

## 2.5. Articolazione in Lotti

### 2.5.1. Suddivisione in Lotti

- a) L'appalto è suddiviso in n. 5 (cinque) Lotti come previsto ai punti 2.1 e 2.2;
- b) al fine di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (intesi come operatori economici), ciascun offerente può aggiudicarsi un solo Lotto, salvo il caso di cui al punto 2.5.3;

- c) ciascun offerente deve possedere i requisiti economico-finanziari di cui al punto 3.1.2 e tecnico-professionali di cui al punto 3.1.3, almeno per il Lotto di maggiore importo tra quelli per i quali presenta l'offerta; pertanto i requisiti previsti per un Lotto sono idonei alla presentazione dell'offerta per i Lotti di importo inferiore.

### 2.5.2. Aggiudicazione dei Lotti

Fatto salvo quanto previsto al punto 2.5.3:

- a) è ammessa la partecipazione a più Lotti, anche in Forme aggregate diverse per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta, ai sensi del punto 1.6.3, lettera e), ma è ammessa l'aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente e per ciascun operatore economico;
- b) se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per più di un Lotto, si aggiudica il Lotto di importo più elevato (inteso come importo a base di gara e non come importo di aggiudicazione) tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria;
- c) per evitare commistioni e accordi arbitrari in danno alla concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, ai fini della limitazione di cui alla lettera a) e della lettera b), sono considerate imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque Forma aggregata, che abbiano in comune un operatore economico (offerente individuale, raggruppato come mandate o mandatario, consorziato indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, oppure anche un solo professionista tra quelli indicati al punto 1.6.2, lettera a), compresi quelli indicati come collaboratori/consulenti);
- d) costituisce eccezione alle condizioni di cui alla lettera c) il professionista archeologo che, in ragione del numero non rilevante di soggetti in possesso delle relative professionalità, può essere indicato come collaboratore/consulente da più di un offerente;
- e) in conseguenza delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, l'aggiudicatario di un Lotto non può conseguire l'aggiudicazione di un altro Lotto;
- f) se per un Lotto vi sono più offerte uguali, si procede all'aggiudicazione di tale Lotto mediante sorteggio pubblico; in tal caso, le offerte dell'offerente non sorteggiato presentate sugli altri Lotti concorrono all'aggiudicazione di uno di questi ultimi;
- g) il procedimento di cui alle lettere b) ed f), viene reiterato, qualora se ne verifichi la condizione, anche in caso di eventuali offerte uguali sugli altri Lotti da aggiudicare.

### 2.5.3. Eventuale aggiudicazione di più Lotti ad un solo offerente

In deroga al punto 2.5.2, se in conseguenza della limitazione dell'aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente, per un Lotto non vi siano più offerte ammesse disponibili, l'aggiudicazione di tale Lotto avviene in favore dell'offerta classificata come migliore in graduatoria, anche qualora tale offerente sia già aggiudicatario di un precedente Lotto, a condizione che l'offerente sia in possesso dei requisiti relativi alla pluralità di Lotti che si aggiudica; in assenza dei requisiti per il Lotto ulteriore, si provvede mediante scorrimento della graduatoria.

## 2.6. Termini e modalità di presentazione delle offerte sulla piattaforma EmPULIA

### 2.6.1. Consultazione delle "Guide Pratiche"

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

### 2.6.2. Credenziali d'accesso

Gli Operatori Economici interessati alla presente procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi e registrarsi al Portale EmPULIA della Regione Puglia secondo le istruzioni di dettaglio disponibili sul sito internet [www.empulia.it](http://www.empulia.it).

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d'accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l'accesso e l'utilizzo delle

funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del Portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmpULIA.

### 2.6.3. Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmpULIA

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, nel termine di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, e previa registrazione, la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmpULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo [www.empulia.it](http://www.empulia.it), oppure direttamente dall'indirizzo <https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp>, secondo la seguente procedura:

1. registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page del sito informativo di EmpULIA ([www.empulia.it](http://www.empulia.it)): l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "ACCEDI";
3. cliccare sulla sezione "BANDI";
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione "DOCUMENTI";
7. denominare la propria offerta;
8. cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta telematica (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
9. Busta "Documentazione": inserire i documenti di cui al Capo 3 utilizzando il comando "Allegato"; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato". Qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla Stazione appaltante (documentazione facoltativa);
10. Busta "Tecnica" e Busta "Economica": inserire i documenti e le informazioni richieste nel presente disciplinare di gara afferenti all'offerta tecnica ed economica direttamente sulla lista dei lotti di interesse nell'"Elenco Prodotti", secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo "Esito riga" mostrerà gli eventuali errori di importazione). È possibile eliminare la riga corrispondente ai lotti cui non si intende partecipare cliccando sul tasto "Elimina";
11. in alternativa è possibile scaricare il file excel da compilare (presente nella stessa sezione DOCUMENTI) con l'indicazione dei lotti di gara. Le uniche modifiche consentite sono l'eliminazione dei lotti (attraverso la cancellazione delle righe corrispondenti del file excel) a cui l'operatore economico non intende partecipare e la compilazione dei campi preimpostati;

12. caricare il foglio prodotti, completo in ogni campo, inserendolo nella sezione "Caricamento Lotti" sulla riga "Carica file offerte". Durante il caricamento, all'interno della sezione "Caricamento Lotti", l'operatore economico ha la possibilità di:
  - controllare il corretto inserimento dei dati, attraverso il comando "Verifica informazioni";
  - ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare, attraverso il comando "Aggiorna Dati Bando";
13. la busta tecnica e la busta economica vengono generate automaticamente dal sistema nella sezione "Elenco Lotti", dopo aver inserito i documenti richiesti negli appositi campi previsti nel file foglio prodotti, o direttamente nell'"Elenco prodotti";
14. genera PDF buste dell'offerta tecnica ed economica: nella sezione "Elenco Lotti", cliccando su tale funzione, il sistema genererà un file zip contenente le buste tecniche ed economiche in formato pdf. In alternativa si possono generare i pdf per ogni singolo lotto, utilizzando l'apposito pulsante in fondo alla pagina; salvare il file zip o i singoli file sul proprio PC;
15. apporre la firma digitale sui documenti pdf generati che compongono la busta tecnica e la busta economica, comprimere in un unico file zip se si sceglie di importare in piattaforma con unica azione;
16. allegare i file pdf firmati e compressi in un unico file zip utilizzando il comando "Importa buste pdf" o in alternativa i file pdf firmati possono essere caricati singolarmente nell'apposita area denominata "Allega PDF Firmato", per singola busta di ogni lotto. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma.  
N.B. in caso di utilizzo del comando "Modifica offerta", entrando nel merito della busta tecnica e/o economica di ogni singolo lotto, il sistema elimina il file .pdf riepilogativo delle stesse. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l'utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato "Busta Tecnica e Busta Economica";
17. cliccare su "INVIO" per verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su "INVIO" per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte l'offerta inviata. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

Per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. La piattaforma adotta come limite il secondo "00"; pertanto negli orari indicati nel bando di gara, pur se non esplicitati i secondi, gli stessi si intenderanno sempre pari a "00".

Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Si invitano gli operatori economici a controllare, prima dell'inoltro dell'istanza e/o offerta, la pagina del portale [www.empulia.it](http://www.empulia.it) all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

#### **AVVERTENZE**

**L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.**

#### **2.6.4. Verifica della presentazione dell'offerta sul portale**

E' sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO";
- c) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC COLLEGATI", posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "OFFERTE";

- e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

#### 2.6.5. Assistenza per l'invio dell'offerta

Gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO di EmPULIA all'indirizzo email [helpdesk@empulia.it](mailto:helpdesk@empulia.it), ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Restano valide le disposizioni dell'art. 79, comma 5 bis del Codice Appalti in caso di inagibilità/malfunzionamento della Piattaforma EmPULIA.

Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte attraverso EmPULIA, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

#### 2.6.6. Partecipazione in RTP/Consorzi

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso di RTP / Consorzio occorre utilizzare il comando "INSERISCI MANDANTE" / "INSERISCI ESECUTRICE", per indicare i relativi dati.

La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

#### 2.6.7. Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri(ex DigitPA).

L'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati>.

#### 2.6.8. Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- a) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet [www.empulia.it](http://www.empulia.it), dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA.
- b) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento richiesto dal presente disciplinare di gara.
- c) Attraverso il comando "Modifica offerta", entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico ha la possibilità di modificare il contenuto della busta "tecnica/conformità" e/o "economica". Dopo aver eseguito tale azione, l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come precedentemente descritto al punto 2.6.3.).

- d) Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico potrà presentare la propria offerta utilizzando le seguenti funzioni:
- "Modifica": permette la sostituzione dell'offerta già inviata, che non sarà disponibile alla stazione appaltante.
  - "Nuovo": permette di presentare una nuova offerta che sarà presa in carico dalla stazione appaltante unitamente alle offerte precedentemente inviate.
- e) Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico in definitiva potrà modificare l'offerta già inviata e protocollata dal sistema ed effettuare un nuovo invio; l'offerta così modificata sostituirà in automatico quella inviata precedentemente, che verrà annullata dal sistema. Tale operazione non verrà effettuata, in modo automatico dal sistema, utilizzando la funzione "Nuovo": in questo caso il sistema darà evidenza, nella procedura di aggiudicazione, di tutte le offerte presentate. Si consente tale modalità di presentazione solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione in "forme giuridiche differenti" e per "diversi Lotti".
- f) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("IN LAVORAZIONE", ovvero "SALVATO", ovvero "INVIATO") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara, sezione "Offerta".
- g) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l'inoltro dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.

Ciascun concorrente è comunque tenuto a rispettare le seguenti **condizioni vincolanti**:

- 1) utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- 2) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- 3) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

## 2.7. Richiesta di chiarimenti tramite EmPULIA

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI", presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a).

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

## 2.8. Soccorso istruttorio tramite EmPULIA

La Stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentante dell'operatore offerente in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere unicamente tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "CREA RISPOSTA". Scaduti i termini per la presentazione della risposta,

il tasto “CREA RIPOSTA” verrà disabilitato dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “AGGIUNGI ALLEGATO”.



### 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'ALLEGATO' e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La documentazione amministrativa richiesta è costituita da:

- a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:**
- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6;  
*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)*
  - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;  
*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)*
  - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;  
*(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)*
  - l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;  
*(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)*
- b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:**
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;  
*(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)*
  - il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;  
*(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)*
  - il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;  
*(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)*
- c) per l'offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, ulteriori dichiarazioni attestanti le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.**  
*(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5)*
- dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'Appendice 1;
  - dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
  - dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C) e inoltre all'Appendice 2;
- d) limitatamente ai Lotti dal numero 1 al numero 4 compreso: distintamente per ciascun Lotto per il quale è presentata offerta, avvenuto versamento del contributo a favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2; nei casi in cui non sia dovuto il versamento del ridotto contributo l'operatore economico dovrà eliminare la relativa riga cliccando sulla corrispondente icona del cestino;**
- e) attestazione di presa visione dei luoghi,** come indicato al punto 3.3.3;
- f) attestazione di impegno di cui all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LiDAR da piattaforma aerea,** come da punto 3.3.4;
- g) PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCPASS:** ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:
- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
  - gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;
- h) dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1, come specificata al punto 3.5.2.**

**Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.**

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di

- esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle eventuali appendici predisposte dalla Stazione appaltante ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
  3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc..
  4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
  5. Fermo restando le procedure di cui al punto 6.2, in caso di inagibilità del sito ANAC il concorrente sarà tenuto ad allegare una schermata (screenshot) attestante il disservizio ed allegare l'apposito ticket fornito in automatico dal sistema di supporto ANAC.

### **3.0. Motivi di esclusione**

#### **3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice)**

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)**

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione

come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.
4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata di esclusione è:
  - perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
  - pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - nei casi di cui ai precedenti punti, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, pari alla durata della pena principale.
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

### **3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)**

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)**

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 3.0.3, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

### **3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)**

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
  - 1) in caso di professionista individuale: titolare;
  - 2) in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
  - 3) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci o direttore tecnico;
  - 4) in caso di società in accomandita semplice: soci, accomandatario, direttore tecnico;
  - 5) in caso di altri tipi di società o consorzio (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
    - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
    - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);

- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
  - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
  - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
  - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio di maggioranza, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - gli institori e i procuratori generali;
  - i direttori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui il presente Documento fa riferimento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'offerente abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e

sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.

6. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
7. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostantive siano dichiarate una sola volta.
8. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostantiva o potenzialmente ostantiva, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

### **3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)**

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva:
  - al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
  - al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
  - il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
  - non è considerato ostantivo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostantiva al rilascio del DURC.
3. La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l'obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni, anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.

### **3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis),c-ter),c-quater),d), e), del Codice)**

E' altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:

- a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)):
  - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata per inadempimento, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a

- una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
  - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
  - *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
  - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
  - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).*
4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'operatore economico.*

**3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)**

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- f-bis) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e, in ogni caso, l'esclusione va disposta se la violazione eventualmente accertata non è stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non certificati o autocertificati la insussistenza del requisito;
- l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m))  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.*
3. *Ai fini della lettera i), l'operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.*
4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*
5. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica all'ANAC, devono risultare sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*

**3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata  
(articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)**

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del

2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*).

### 3.1. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.0, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

#### 3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 1 lett. a) del Codice)

- a) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: ISCRIZIONE nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) iscrizione agli **Ordini professionali** di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in coerenza con quanto previsto al punto 1.6.2, lettere a) e b), in particolare:
  - all'Ordine degli Ingegneri;
  - all'Ordine dei Geologi;
- c) iscrizione agli **Ordini professionali** di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in coerenza con quanto previsto al punto 1.6.2, lettere e), f) e g), in particolare:
  - all'Ordine degli Architetti o abilitazioni equipollenti;
  - all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali o abilitazioni equipollenti;
- d) iscrizione nell'elenco degli **Archeologi** istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1-Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m. n. 509 del 1999).

#### Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1

##### *(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)*

1. Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").
2. I requisiti di cui alla lettera b) sono obbligatori a pena di esclusione;
3. I requisiti di cui alla lettera c) e alla lettera d) non sono obbligatori per l'ammissione ma sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica.
4. In ogni caso i requisiti devono riferirsi ai professionisti di cui al punto 1.6.2 e devono essere indicati l'Ordine di appartenenza, la circoscrizione territoriale, il numero di iscrizione e, per i giovani professionisti obbligatori nei raggruppamenti temporanei, anche la data di abilitazione.

#### 3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1 lett. b) del Codice)

Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto di cui al punto 2.2, ovvero sia in alternativa, corredata dall'impegno dell'Operatore Economico, reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, a rinnovarla sino ad almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la stessa data.

La copertura assicurativa è prodotta in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.

#### Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2

##### *(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)*



1. La dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, a richiesta della Stazione appaltante, mediante deposito di polizza in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.
2. In caso di raggruppamento temporaneo il massimale può essere raggiunto cumulando le singole assicurazioni degli operatori raggruppati, purché dopo l'eventuale aggiudicazione l'assicurazione sia unificata e rilasciata al raggruppamento nel suo insieme. Non possono invece concorrere alla definizione del massimale le polizze riferite a professionisti cooptati ovvero individuati come consulenti/collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f).
3. I requisiti devono essere posseduti in rapporto al lotto più rilevante (in termini di importo lavori) tra quelli per i quali è presentata offerta.

### 3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 4, lettera c), del Codice)

I requisiti devono essere posseduti per il Lotto di importo maggiore tra quelli per i quali è presentata offerta.

a) **per tutti i Lotti**: servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori **non inferiore a 1 (una) volta l'importo dei lavori di cui al punto 2.2, appartenenti alla Classificazione «D.02»**. L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento;
- l'importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):

- **a partire dal 21 dicembre 2013**, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 2.2, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016, con le precisazioni;

ID opere	Lavori analoghi utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili
D.02	Nessun altro	D.01; D.03; D.04; D.05

- **prima del 21 dicembre 2013** sono utilizzabili lavori classificati nella classe e categoria «VII/a» di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;

categoria	Lavori analoghi utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili
VII/a	Nessun altro	VII/c; VII/b; VIII

- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto 2.2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori di sistemazione idraulica;
- quanto sopra illustrato, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei

- servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
- a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
- a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
- a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
  - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
  - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
  - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- a.6) il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché indivisibile e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato.
- b) **solo per i Lotti da 1 a 4 compreso:** servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta"), svolti **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) volte l'importo dei lavori, **per la per la Classificazione definita al punto 2.2 appartenenti alla Classificazione «D.02»**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare. A tale scopo:
- b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
- b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
- b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito **non possono concorrere più di due lavori**;
- b.4) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
- c) **solo per i Lotti da 1 a 4 compreso:** unità di personale tecnico medio annuo utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti alla data del presente Documento, non inferiore al numero risultante dividendo convenzionalmente per 50.000 (cinquantamila) l'importo a base di gara di ciascun Lotto, arrotondato all'unità superiore, come riportato nell'ultima colonna, rubricata «Unità di personale tecnico» della tabella di cui al punto 2.1. Ai fini del presente requisito:
- c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
  - i soci professionisti attivi in caso di società;
  - i dipendenti tecnici a tempo pieno;
  - i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
  - i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
  - i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f);
- c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non

esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

- c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
  - riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
  - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
  - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
  - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
- c.4) non possono essere computati:
- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
  - professionisti cooptati;
- c.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici.

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3**

**(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE e nelle relative Appendici 3 e 4)**

1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) e c) devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante con l'evidente scopo di garantire che il mandatario all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato ma il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.
3. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.
4. In relazione al requisito di cui alla lettera a) possono essere utilizzati anche servizi tecnici iniziati in epoca precedente al decennio di riferimento, prendendo in considerazione esclusivamente l'aliquota del servizio che ricada nel periodo di riferimento.
5. I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
6. Il requisito di cui alla lettera c):
  - è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;
  - per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni;
  - è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici di cui al punto 1.4.2, lettera g).

**3.2. Offerenti in Forma aggregata**

### 3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Se il raggruppamento è già formalmente costituito, ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento, l'offerente dovrà presentare copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

Se il raggruppamento non è ancora costituito, ai sensi dell'art. 48 del Codice, gli operatori economici, in sede di offerta, devono dichiarare di volersi costituire, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo, ed altresì impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente qualificato come mandatario, ai sensi dell'art. 48, comma 12, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7, nonché:
  - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
  - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere, dichiarate nella Appendice 1 al DGUE;
- c) i requisiti di cui al punto 3.1.3 devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo in misura non inferiore rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- d) ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, nel raggruppamento deve essere garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l'ingegneria, la geologia o l'architettura, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione; a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di cui al **punto 3.1.3**; il giovane professionista può essere:
  - un libero professionista singolo o associato;
  - con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, purché professionista iscritto al pertinente Ordine o Albo;
  - un dipendente con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);
  - un consulente su base annua come definito al punto 1.4.2, lettera f);
- e) agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso di un requisito minimo.

#### **Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1**

**(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)**

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'Appendice 1 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.

### 3.2.2. Reti di imprese e Contratti di rete

**(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore delegato mandatario;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:

- individuati quali esecutori delle prestazioni;
- per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);

i) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera c), il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) e speciale (idoneità professionale e capacità tecnica) previsti dalla presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi stabili, in quanto compatibile.

I requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### **3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

#### ***(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)***

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5.

### **3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento**

#### ***(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)***

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), anche partecipanti al raggruppamento. In particolare:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
  - per i requisiti di cui al punto 3.1.1;
  - per le professionalità di cui al punto 1.6.2;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
  - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
  - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
  - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c).

### **3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa**

#### **3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)**

In applicazione dell'articolo 93, comma 10, del Codice, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

**3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)**

Limitatamente ai lotti da 1 a 4 compreso, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell'ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa.

Il versamento deve essere fatto distintamente per ciascun Lotto per il quale è presentata offerta. Limitatamente al lotto n. 5, il contributo all'ANAC non è dovuto trattandosi di affidamento di importo inferiore a 150.000,00 euro.

Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

Lotto	Codice ReNDiS	Comune	Prov.	CIG	Importo contributo (euro)
1	16IR834/G1	Ginosa	TA	817138690A	35,00
2	16IR705/G1	Noci	BA	817135604B	20,00
3	16IR727/G1	Margherita di Savoia	BAT	8171292B77	20,00
4	16IR820/G1	Laterza	TA	8171397220	20,00
5	16IR724/G1	Vieste	FG	8171363610	Esente

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.Lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

**3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato)**

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove sono ubicati gli interventi oggetto dei servizi in appalto, distintamente per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta. L'accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell'ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:

- a) l'offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
- b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a

- stampa a colori e catalogate in ordine crescente;
- c) ai fini della validità della comprova dell'avvenuta visita dei luoghi la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente. In caso forma aggregata la sottoscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
  - d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
  - e) la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

### **3.3.4. Attestazione di impegno all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LiDAR da piattaforma aerea**

È obbligatorio allegare la dichiarazione di impegno resa ai sensi di legge con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta che l'offerta presentata comprende l'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LiDAR da piattaforma aerea (data di acquisizione massimo 5 anni dalla data di pubblicazione del bando) e la successiva restituzione su opportune cartografie tematiche georeferenziate a scala idonea, nonché la restituzione dei DTM ricavati.

## **3.4. Gestione della documentazione amministrativa**

### **3.4.1. Validità e formalità delle dichiarazioni**

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:

- a) devono essere firmate digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 2.5.7;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

### **3.4.2. Altre condizioni:**

- a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE ai sensi del successivo punto 3.5, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

## **3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**

### **3.5.1. Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente**

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.

Il DGUE compilato sulla piattaforma EmpULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

La compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI).

Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmpULIA nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.

### 3.5.2. Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia in forma aggregata, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Il DGUE è articolato come segue:

Le professionalità raccomandate che concorrono all'ammissione e/o all'adeguatezza e multidisciplinarietà dello staff tecnico impiegato, se individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), ovvero aventi rapporto organico con l'offerente, devono essere indicati nel DGUE dell'operatore con cui hanno instaurato il rapporto giuridico. Se il professionista raccomandato è cooptato ovvero incardinato come mandante in raggruppamento temporaneo deve compilare opportunamente il proprio DGUE.

Il DGUE è articolato come segue:

**Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto** (precompilata dalla Stazione appaltante).

**Parte II. Informazioni sull'operatore economico.**

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 45, comma 2, del Codice; inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. E' riservata all'operatore economico che ricorre al subappalto. Non è richiesta l'indicazione della terna di nominativi.

**Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.6)**

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);  
*(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A);*

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;  
*(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);*
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico



oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

**Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c) quater del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.**

#### **Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)**

Sezione A. Idoneità (come richiesta al punto 3.1.1):

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto 1.6.2;
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.2):

- copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lett. c del Codice);

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3):

- servizi tecnici di cui al punto 3.1.3, lettera a) e, per i soli Lotti dal numero 1 al numero 4 compreso, lettera b). L'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo di riferimento è riportata nell'appendice 3 alla Sezione C, Parte IV del DGUE.
- professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richieste al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali;
- titoli di studio e professionali di cui sono in possesso i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppo di lavoro, specificando la rispettiva posizione giuridica (titolare, contitolare /associato, socio professionista attivo, direttore tecnico, dipendente ecc.).
- per i soli Lotti dal numero 1 al numero 4 compreso, numero del personale tecnico impiegato nei tre anni precedenti. L'individuazione di dettaglio è riportata nell'Appendice 4 alla Sezione C, Parte IV del DGUE;
- con riferimento al precedente punto, individuazione delle professionalità particolari richieste:
  - il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, secondo periodo, del Codice);
  - il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008;
  - per i raggruppamenti temporanei, il professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni, con specificazione della data di abilitazione.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità

**Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)**

**Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.**

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

### 3.5.3. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

#### Parte II. Informazioni sull'operatore economico

##### Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. individuazione dei soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

#### Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. Da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.

#### Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici in forma societaria.

Sezione C. I lavori utili per i quali sono essere stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche. In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B, C e D che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno.

#### Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare e sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

### 3.5.4. Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE. Le appendici, predisposte dalla Stazione appaltante, sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Per la presente procedura di gara, sono così articolate:

1) Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di

Interesse Economico), con la distribuzione dei servizi di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato.

- 2) Avvalimento, con l'indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 3) Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.1.3, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare i propri lavori; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato fino al raggiungimento del requisito.
- 4) Per i soli Lotti dal numero 1 al numero 4 compreso, individuazione dettagliata del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare le proprie unità di personale tecnico.

#### **Note di chiarimento alle appendici al DGUE**

1. *L'appendice 1 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.*
2. *L'appendice 2 deve essere compilata solo in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria fermo restando l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.*
3. *L'appendice 3 deve essere compilata da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.*
4. *L'appendice 4, per i soli Lotti dal numero 1 al numero 4 compreso, deve essere compilate da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.*

#### **3.5.5. Modalità di compilazione del DGUE su EmpULIA**

1. Ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n.50/2016 l'operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmpULIA cliccando sulla funzione "Compila DGUE". È possibile utilizzare la funzione "Copia da DGUE" per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un'altra procedura.
2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica recuperato automaticamente dal Sistema è quello indicato dall'utente in sede di registrazione come unico utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale.
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La "Firma del Documento" va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
  - "Genera PDF" del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;
  - Apporre la firma digitale al DGUE;
  - Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo "File Firmato".
  - Cliccare su "Chiudi" per tornare all'Offerta, dove verrà data evidenza dell'avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

#### **Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI**

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l'invio dell'offerta).

Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti del RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione "SI" sulla voce "Partecipa in forma di RTI" e con il comando "Inserisci Mandante" verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando

“Richiedi Compilazione DGUE”.

Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia del RTI lo stato “Inviata Richiesta”.

Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno la notifica tramite posta elettronica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto.

#### **Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti del RTI**

La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente del RTI invierà il proprio DGUE compilato.

La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta salvata e cliccare sul comando “Scarica documenti ricevuti”.

Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia “RTI” nella colonna “DGUE”.

E’ possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.

Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna “Risposta”.

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”.

A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.

#### **Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI**

I componenti del RTI che riceveranno la notifica (tramite posta elettronica) per il sollecito alla compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia (<http://www.empulia.it>) cliccando sul comando “Log-in”.

Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria.

È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.

Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.

#### **Accesso alla Richiesta**

- Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;
- “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta.

#### **Accesso al DGUE da compilare**

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.

#### **Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria**

- Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descritto in precedenza;
- “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;
- Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro della risposta cliccando sul pulsante “Invio”.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute da tutti gli operatori economici partecipanti siano essi soggetti singoli o riuniti in raggruppamento (compresi i propri Ausiliari, ecc.) per la richiesta di compilazione del DGUE.

## 4. CAPO 4 – OFFERTA

## 4.1. Offerta tecnica

**(Busta telematica dell'Offerta tecnica)**

L'operatore economico nella sezione, "CARICAMENTO LOTTI" direttamente sulla riga "ELENCO PRODOTTI" nel campo del foglio denominato "RELAZIONE TECNICA" dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

**La documentazione inerente all'Offerta Tecnica, come descritta ai punti seguenti, dovrà essere UNICA per tutti i lotti per il quale il concorrente partecipa.**

## 4.1.1. Oggetto e contenuto della Busta dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica contiene esclusivamente l'Offerta Tecnica costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificati nel seguente prospetto:

Elementi / sub-elementi di valutazione tecnica		Sub-pesi	pesi
<b>1.</b>	<b>Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta): desunta da un progetto analogo a quello in gara relativamente al lotto/i d'interesse</b>		<b>25</b>
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
1.a	soluzioni ingegneristiche e geologiche adottate: .....	08	
1.b	livello di multidisciplinarietà espressa dall'intervento: .....	08	
1.c	analogia con gli interventi oggetto della prestazione: .....	04	
1.d	completezza dei livelli di progettazione e della rappresentazione: .....	05	
<b>2.</b>	<b>Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio): illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione</b>		<b>35</b>
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
2.a	tematiche che a parere del concorrente caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi: .....	05	
2.b	adeguatezza e completezza staff tecnico obbligatorio: .....	10	
2.c	adeguatezza e completezza staff tecnico eccedente quello obbligatorio:	07	
2.d	adeguatezza attività da svolgere e organizzazione dei servizi: .....	05	
2.e	adeguatezza piano delle indagini geotecniche di progetto e di controllo	05	
2.f	rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza delle relazioni .....	03	
<b>3.</b>	<b>Criteri ambientali: Relazione illustrativa delle proposte e degli adempimenti in materia ambientale .....</b>		<b>15</b>
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
3.a	tematiche ambientali implementabili nell'intervento: .....	08	
3.c	compatibilità economica dei criteri ambientali: .....	07	
<b>SOMMA dei pesi dell'Offerta Tecnica</b>			<b>75</b>

a) Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta Tecnica, gli elementi di valutazione devono

avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell'offerente, possono avere, i seguenti contenuti:

1) quanto all'elemento **numero 1**:

- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con *fotorendering* o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), **di un intervento analogo** a quello oggetto delle prestazioni in gara relativamente allo specifico lotto, che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono;
- una relazione descrittiva dell'intervento scelto dal concorrente, che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche su citate, con l'indicazione:
  - (i) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo ingegneristico e geologico;
  - (ii) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto i profili ambientali, paesaggistici, agricolo-forestali e archeologici e della valorizzazione delle competenze multidisciplinari espresse nell'intervento;
  - (iii) dell'analogia con gli interventi oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al punto 2.2, integrata con le caratteristiche oggettive di natura geologica e ambientale;
  - (iv) del livello o, se più di uno, dei livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
- la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
- la progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi;
- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato;
- la progettazione deve essere stata avviata e conclusa nel decennio antecedente la data del presente documento; non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.3; non può essere oggetto di avalimento;

2) quanto all'elemento **numero 2**:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano relativamente allo specifico lotto;
- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intende illustrare;
- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio deve essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;
- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all'offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare;

3) quanto all'elemento **numero 3**:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le tematiche ambientali che può individuare e la loro implementazione e attuazione nell'ambito dell'intervento oggetto dei servizi in affidamento relativamente allo specifico lotto, sotto i diversi profili della compatibilità, del risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell'intervento oggetto dei servizi da affidare;

- la relazione deve essere integrata, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi tecnico-economica che ne dimostri la sostenibilità economica o comunque il contenimento dei costi causati dai miglioramenti ambientali proposti;
- b) l'offerta tecnica deve essere costituita come segue:
  - 1) quanto all'elemento **numero 1**:
    - per la documentazione grafica, un numero massimo di 6 (sei) schede;
    - per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 5 (cinque) pagine;
  - 2) quanto all'elemento **numero 2**:
    - per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 2 (due) schede;
    - per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 20 (venti) pagine;
  - 3) quanto all'elemento **numero 3**:
    - per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 2 (due) schede;
    - per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 10 (dieci) pagine;
- c) il numero delle schede e delle pagine di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta Tecnica**. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di pagine e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;
- d) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.

#### 4.1.2. Condizioni dell'Offerta Tecnica

- a) In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
  - le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», in carattere *Time New Romans* di dimensione non inferiore a 10 (dieci), allineamento giustificato e con interlinea 1;
  - gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati dal tecnico redattore e dal legale rappresentante della ditta in formato digitale .p7m;
  - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;
  - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate a corredo delle suddette relazioni, rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà;
  - la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità e della chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà influenti in fase di valutazione contenuti non funzionali al progetto;
- b) per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
  - possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
  - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
- c) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1;
- d) nel caso in cui l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
- e) l'**Offerta Tecnica** non può:
  - essere in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);
  - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in

- base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

#### **Nota bene**

Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, gli operatori economici sono tenuti a:

- utilizzare l'estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

## **4.2. Offerta economica**

### **(Documentazione della Busta telematica dell'Offerta economica)**

La Busta economica viene generata in automatico dal sistema EmpULIA nella sezione "ELENCO LOTTI". L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "CARICAMENTO LOTTI", direttamente sulla riga dei lotti di interesse, nell'"ELENCO PRODOTTI":

- a) nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI SCONTO" il ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara, come indicato dalla stazione appaltante per ciascun lotto di riferimento;
- b) per ciascun lotto per il quale l'operatore concorre, la propria dichiarazione d'offerta economica, da caricare nell'apposito campo denominato "ALLEGATO ECONOMICO", firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modello A) che, unitamente alla copia fotostatica leggibile del documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, dovrà essere ricompreso in un unico file oppure in una cartella compressa. **Il modulo dell'Offerta Economica deve essere DISTINTO PER CIASCUN LOTTO per il quale il concorrente partecipa:** utilizzando il modulo predisposto sarà sufficiente contrassegnare il Lotto per il quale è presentata offerta;
- c) i **costi della sicurezza** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (anche se pari a zero trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale);
- d) i **costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice Codice (anche se pari a zero trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale).

Al riguardo, si precisa che:

- la dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- il documento deve essere caricato sul Sistema EmpULIA attraverso l'apposita procedura di upload (caricamento), seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui alle "linee guida" disponibili sul portale di EmpULIA nella sezione "Guide pratiche".

### **4.2.1. Offerta di prezzo**

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.1; deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- b) limitatamente ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:
  - b.1) la sottoscrizione con firma digitale deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti;
  - b.2) deve contenere l'impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con



rappresentanza ad uno di essi (mandatario), qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

- c) sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta;
- d) l'importo relativo alle indagini geognostiche, così come le analisi geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali ed in nessun caso potranno essere imputate al singolo progettista.

#### **4.2.2. Articolazione delle Offerte Economiche in funzione dei Lotti:**

- a) le **Offerte Economiche** di cui al punto 4.2.1 devono essere distinte per ciascun singolo Lotto per il quale l'offerente partecipa e presenta offerta e pertanto si applicano a ciascun singolo Lotto;
- b) le **Offerte Economiche** di ciascun Lotto sono apposte sull'unico foglio previsto, contrassegnando il Lotto per il quale è presentata offerta.

## 5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il **criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice e dell'art. 120 del Regolamento, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del suddetto Regolamento, con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.3.

La valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 4.1. e dell'offerta economica di cui al punto 4.2. sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto l'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:

Parametri		PUNTEGGIO
A)	MERITO TECNICO	75
B 1)	PREZZO	25
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

### 5.1. Valutazione dell'Offerta Tecnica

#### 5.1.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascun singolo lotto oggetto dei servizi in appalto in funzione degli elementi qualitativi di valutazione dei quali è composta, così come elencati al punto 4.1.1, numeri 1, 2 e 3, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

Fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

#### 1) quanto all'elemento **numero 1**:

- 1.a) la più pregevole e innovativa soluzione ingegneristica, con riferimento alla tipologia dell'intervento progettato e illustrato, sotto i profili delle componenti ingegneristica e geologica;
- 1.b) il più completo livello di partecipazione multidisciplinare e di apporto delle diverse professionalità nello svolgimento dei servizi tecnici relativi all'intervento progettato e presentato; le più significative interconnessioni tra le varie discipline tecniche;
- 1.c) il maggior grado di analogia con i lavori oggetto dei servizi in affidamento, in relazione alla Classificazione, con preferenza per quella maggiormente aderente a quella specifica attribuita al punto 2.2 e alle caratteristiche oggettive dei lavori da progettare;
- 1.d) il maggior grado di analogia con l'attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento, individuate al punto 2.1, ovvero l'aver svolto interamente tutte le prestazioni di cui al predetto punto 2.1, oppure, in via graduata, i singoli livelli di progettazione, il coordinamento per la sicurezza, le prestazioni ingegneristiche, geologiche, agricolo-forestali e archeologiche; il tutto in combinato con la miglior leggibilità e completezza delle rappresentazioni, in relazione al più elevato grado di comprensibilità per professionisti investiti per la prima volta dei contenuti degli elaborati presentati dagli offerenti, quali sono i componenti della Commissione giudicatrice;

#### 2) quanto all'elemento **numero 2**:

- 2.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse; le

- più efficienti metodologie per il perseguimento degli obiettivi degli interventi, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità, in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come minimizzazione delle risorse necessarie;
- 2.b) il più elevato grado di adeguatezza delle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare e messi a disposizione, relativamente agli ingegneri e ai geologi, il loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni, il pregio tecnico per competenza ed esperienza desunto da un curriculum sintetico; in ogni caso distintamente per ciascuna delle citate professionalità obbligatorie;
- 2.c) il più elevato grado di adeguatezza delle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare e messi a disposizione, relativamente agli architetti, dottori agronomi o forestali e archeologi, il loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni, il pregio tecnico per competenza ed esperienza desunto da un curriculum sintetico; in ogni caso distintamente per ciascuna delle citate professionalità raccomandate;
- 2.d) il più elevato grado di adeguatezza delle attività da svolgere, anche con riferimento alle strumentazioni da impiegare, all'eventuale uso di strumentazioni innovative e di elevata precisione, all'efficienza delle modalità di svolgimento dei servizi, le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, compresi i verificatori e le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati; le più efficienti modalità di monitoraggio e controllo delle prestazioni da svolgere, del loro grado di avanzamento, del rispetto delle tempistiche;
- 2.e) il più elevato grado di adeguatezza del piano delle indagini geotecniche da predisporre e attuare in funzione della caratterizzazione e modellazione geologica di riferimento e in dipendenza della peculiarità di opera e/o intervento da realizzare, compreso quanto necessario alla verifica delle condizioni di sicurezza attuali e future del sito e al monitoraggio del complesso opera-terreno, anche con riguardo alla strumentazione da usare, secondo quanto previsto dalle NTC 2018 e dalla relativa Circolare esplicativa (cap. 6);
- 2.f) il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione "anticipata" che renda i lavori di esame e valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole ai fini dell'apprezzamento degli aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;
- 3) quanto all'elemento **numero 3**:
- 3.a) il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le tematiche ambientali che può individuare e la loro implementazione e attuazione nell'ambito dell'intervento oggetto dei servizi in affidamento, sotto i diversi profili della compatibilità, del riutilizzo in sito, delle modalità di reperimento e smaltimento dei materiali, del risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell'intervento oggetto dei servizi da affidare;
- 3.b) la relazione deve essere integrata, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi tecnico-economica che ne dimostri la sostenibilità economica rispetto alle previsioni della stima dei lavori prevista al punto 2.2 e non richieda uno specifico incremento delle risorse disponibili causato da tali miglioramenti; la valutazione è imperniata sulla apprezzabile veridicità della dimostrazione di sostenibilità e sulla potenziale limitazione delle risorse economiche necessarie.

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui punto 4.1.1., non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. Ai fini dell'attribuzione delle preferenze:

- a) non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
  - non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;

- b) a ciascun singolo sub-elemento ( $x_i$ ) che compone l'elemento di valutazione ( $x$ ) è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrelevante</b>	<b>0,0</b>	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento ( $x_i$ ) che compone l'elemento di valutazione ( $x$ ) è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente (**riparametrazione eseguita fuori piattaforma EmpULIA**):

$$V(x_i)_j = \bar{P}(x_i)_j / \bar{P}(x_i)_{max}$$

dove:

$V(x_i)_j$  è il coefficiente della prestazione del sub-elemento ( $x_i$ ) relativo all'elemento ( $x$ ) dell'offerta ( $j$ ), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

$\bar{P}(x_i)_j$  è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento ( $x_i$ ) dell'offerta ( $j$ ) in esame;

$\bar{P}(x_i)_{max}$  è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento ( $x_i$ ) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento ( $x_i$ ) che compone l'elemento di valutazione ( $x$ ) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1.1;
- e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio  $W_{x,j}$  (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera d), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
- f) se in relazione a ciascun elemento di valutazione ( $x$ ) che compone ogni singola offerta tecnica, nessuno ottiene il valore massimo previsto al punto 4.1.1, si procede con la cosiddetta **riparametrazione di primo livello**, assegnando il peso totale dell'elemento ( $x$ ) all'offerta il cui elemento ha conseguito il valore più alto e proporzionando a questo peso le altre offerte in misura decrescente, in funzione del seguente coefficiente:

$$C(x)_j = W_{x,j} / W_{x,i max}$$

dove:

$C(x)_j$  è il coefficiente della prestazione dell'offerta  $j$ -esima rispetto all'elemento qualitativo ( $x$ ), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

$W_{x,j}$  è il valore del punteggio conseguito dall'offerta  $j$ -esima per l'elemento  $x$ ;

$W_{x,i max}$  è il valore del punteggio massimo conseguito tra gli operatori relativamente all'elemento qualitativo ( $x$ ) di cui al punto 4.1.1.

- g) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui alla lettera f) eseguita nell'ambito della Piattaforma;

- h) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 5.1.2.: sono escluse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento; in tal caso, non si procederà all'apertura della Busta dell'Offerta economica;
- i) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui alla lettera i), è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta **riparametrazione di secondo livello**), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
- è effettuata **dopo l'applicazione** della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo punto 5.1.2. e non influisce sulla medesima soglia;
  - è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.6, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;
- j) a ciascuna Offerta tecnica, **unica per tutti i lotti per i quali si partecipa**, è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione relativi al merito tecnico che la compongono;
- k) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 5.1.2.: sono ammesse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio superiore alla predetta soglia di sbarramento; in caso di esclusione, non si procederà all'apertura della Busta dell'Offerta economica.

### 5.1.2. Soglia di sbarramento dell'Offerta Tecnica

È prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 35 (sull'intero di 75).

### 5.2. Valutazione dell'Offerta economica

L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1. Sono ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,25 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):

$$C_i = (R_i / R_{max})^{0,25}$$

dove:

- $C_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta prezzo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- $R_i$  è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- $R_{max}$  è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.

Per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$P_{B,i} = C_i P_{B_{max}}$$

dove:

- $P_{B,i}$  è il punteggio assegnato all'offerta economica dal concorrente i-esimo;
- $C_i$  è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;
- $P_{B_{max}}$  è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo).

### 5.3 Punteggio totale

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formulazione che si utilizza è la seguente:

$$P_i = P_{A,i} + P_{B,i}$$

dove:

$P_i$  è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-esima;

$P_{A,i}$  è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 35 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (75);

$P_{B,i}$  è il punteggio relativo al parametro B (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (25);

#### **5.4. Commissione giudicatrice**

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 6. CAPO 6 - FASE DI GARA

### 6.1. Ammissione

#### 6.1.1. Disciplina generale delle sedute

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
  - dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
  - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2;
  - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
  - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
  - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti a seguito di proposta di aggiudicazione;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
  - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
  - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso con le modalità di cui al punto 9.1.1, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata;
  - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.

#### 6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta pubblica si terrà presso la sede della Stazione appaltante, nel giorno e nell'ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, nel luogo, nella data e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella prima seduta pubblica, il soggetto che presiede il seggio di gara prende atto della numerazione progressiva dei plichi in ordine di arrivo, effettuata dalla piattaforma EmPULIA, e provvede altresì:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione, se non rimediabili con soccorso istruttorio;
- c) a verificare la presenza delle buste telematiche delle Offerte e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

#### 6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione

- a) Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti la cui offerta:
  - è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini (il sistema non consente l'invio dell'offerta oltre il termine stabilito);
- b) sono altresì esclusi ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice:
  - gli operatori economici che in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi;
  - i consorziati (per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere) che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è

disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;

- c) sono inoltre esclusi ai sensi dell'articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:
  - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o che si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l'esclusione è disposta per entrambi;
- d) in applicazione del punto 2.5.2, lettera c), le esclusioni di cui alla lettera b) e alla lettera c), qualora ricorrano anche per un solo Lotto, hanno effetto su tutti i Lotti coinvolti dalla stessa condizione di comunione di più professionisti, e sono disposte anche quando le relative condizioni emergono o sono accertate in qualsiasi momento del procedimento, anche dopo la conclusione della verifica dei requisiti.

#### **6.1.4. Cause di esclusione in fase preliminare**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste telematiche delle Offerte, gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'Offerta Tecnica e/o Economica.

#### **6.1.5. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole irrimediabili**

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste telematiche delle Offerte, gli offerenti:

- a) le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
- e) che, in caso di ricorso all'avvalimento, abbiano presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- f) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo in sito, richiesto al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi;
- g) che non hanno provveduto al versamento ANAC prima del termine di scadenza previsto per la presentazione dell'Offerta.

## **6.2. Soccorso istruttorio**

### **6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio**

L'ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l'assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell'offerente o l'indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.

Fuori dai casi di cui ai punti 6.1.4 e 6.1.5, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omesso la presentazione;
  - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante o apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate



- dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
  - c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
    - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 3.2.1;
    - se già costituito, hanno omesso l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
    - se da costituirsi, hanno omesso l'impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, commi 12 e 13, del Codice, salvo che tale impegno è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa; in tal caso l'ammissione alla successiva fase di gara avviene con riserva;
    - non hanno indicato le quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
    - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere;
  - d) che, in caso di:
    - consorzio di cooperative, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
  - e) che, in caso di avalimento:
    - non hanno allegato il contratto di avalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;
    - hanno presentato un contratto di avalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;
  - f) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo, in quanto pertinenti.

### 6.2.2. Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 9.1.1, prima di procedere all'esclusione, per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a); è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui ai precedenti punti 6.1.4 e 6.1.5;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all'offerta tecnica ed economica;
- e) esclude l'offerente:
  - che non risponde nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
  - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;

--- per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del Codice;  
Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

### **6.3. Conclusione della fase di ammissione**

#### **6.3.1. Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a) e b);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante ;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
  - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti nelle modalità di cui al punto 9.1.1.

#### **6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse**

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **6.4. Gestione dell'Offerta tecnica**

#### **6.4.1. Apertura dell'Offerta tecnica**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, con differimento ad altra data e ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dal punto 6.1.1, lettera d) e con le modalità di cui al punto 9.1.1:

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

#### **6.4.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica**

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1., e all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in

alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

#### **6.4.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica**

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio globale, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.4.4;
- e) in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a dare lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.1, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

#### **6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta tecnica**

Sono escluse, dopo l'apertura e la verifica della Busta telematica dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.2, lettera a), salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2 ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive;
- e) che, in relazione all'elemento di valutazione di cui al punto 4.1.1, n. 1 (Capacità a realizzare la prestazione - adeguatezza dell'offerta), hanno utilizzato un progetto non riconducibile all'offerente nei termini e alle condizioni minime di cui al medesimo punto 4.1.1, lettera a), numero 1).

#### **6.5. Gestione dell'Offerta economica**

##### **6.5.1. Apertura dell'Offerta economica**

Distintamente per ciascun Lotto per il quale si concorre, il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di cui al punto 6.4.3 o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.3, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

##### **6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta economica**

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza

- ribasso o in aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
  - d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);
  - e) le esclusioni di cui alle lettere b), c) e d), sono applicate ai singoli Lotti coinvolti nella causa di esclusione.

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo III;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione amministrativa di cui al Capo III.

Ai sensi dell'art 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta economica.

### 6.5.3. Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, la Commissione giudicatrice, distintamente per ciascun lotto oggetto dei servizi in appalto e per ciascun concorrente in gara, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando i rispettivi coefficienti ottenuti da ciascuna offerta economica rispettivamente per il peso previsto secondo la procedura di cui al punto 5.2.

### 6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.5.3, si procede, per ciascun lotto oggetto dei servizi da affidare:

- a) all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, mediante somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.3, con il punteggio dell'Offerta Economica di cui al punto 6.5.3;
- b) a redigere la graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.6.

Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

### 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
  - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 20 su 25);
  - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 60 su 75);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la graduatoria è formulata con esplicita indicazione dell'anomalia riscontrata, ed è rimessa agli atti del Responsabile del procedimento (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4,

5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso;

- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.4; gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

## **7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Verbali**

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare, sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
- d) le osservazioni dei soggetti di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### **7.2. Verifica di anomalia delle offerte**

#### **7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera c), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse. E' facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, comunque in un numero non superiore a 5 (cinque).

Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

#### **7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni**

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni di cui al punto 7.2.1., e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l'anomalia dell'offerta può chiedere all'offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude l'offerta:

- a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste sono presentate:
  - oltre il termine di cui alla precedente punto 7.2.1.;
  - oltre il termine di cui alla precedente lettera a);
- b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice.
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

### 7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) Le giustificazioni devono riguardare:
  - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
  - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
  - b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
  - b.2) basate su prezzi proposti in contratti o sub-contratti con terzi alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
  - b.3) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
  - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
  - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
  - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
  - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
    - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
    - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
    - imposte e tasse;
    - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
    - garanzie, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
    - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
  - d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
  - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
  - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
  - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse

- qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui al punto 4.1., come presentata dall'offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

### **7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione**

#### **7.3.1. Proposta di aggiudicazione**

Fermo restando quanto previsto al punto 2.5.2, e distintamente per ciascun Lotto:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, primo periodo, del Codice, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

#### **7.3.2. Verifica dei requisiti**

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante ;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

### **7.4. Aggiudicazione**



#### **7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione**

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

#### **7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:**

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

#### **7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

- a) L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
  - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

## 8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

### 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto è stipulato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
  - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare è pari o inferiore a 150.000 euro;
  - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare è superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
- d) che l'aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo punto 8.2;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo punto 8.2, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

### 8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al punto 8.1:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
  - la cauzione definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. In deroga, ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti l'Amministrazione aggiudicatrice può, a proprio insindacabile giudizio, esonerare il tecnico affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, qualora accerti che lo stesso Tecnico incaricato sia di comprovata solidità e considerata la particolare natura delle prestazioni, alla condizione che il corrispettivo contrattuale sia ridotto nella misura non inferiore allo 1% (uno per cento);
  - la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, per un massimale garantito non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle opere da progettare; la polizza deve essere integrata da un addendum con il quale la compagnia assicurativa attesta che la polizza fa riferimento specifico anche al contratto di progettazione aggiudicato e che oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
  - la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne

abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

d) nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:

--- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;

--- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;

e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (pro quota in proporzione al valore del singolo Lotto aggiudicato), ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## **9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI**

### **9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione**

#### **9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici:**

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei casi di comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- c) mediante la pubblicazione sul Portale EmPULIA con le modalità di cui al punto 2.7;
- d) se rese con le modalità di cui al punto 1.3., lettera b);
- e) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo;

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

#### **9.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile**

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.1.4:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
  - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante ;
  - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
  - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo piattaforma EmPULIA; non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul Profilo di committente di cui al punto 1.3. e sul Portale EmPULIA; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
  - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
  - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
  - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

#### **9.1.3. Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
- b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
- c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione, fermo restando i limiti di cui all'art. 24, comma 7, secondo periodo, della l.n. 241/1990.

#### 9.1.4. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti:

- a) L'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti:
  - alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d), se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell'offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;
  - al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
- b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.2, lettera b);
- c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

## 9.2. Controversie

### 9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione;
  - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice;
  - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
  - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

### 9.2.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

### 9.2.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già

- offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

### **9.3. Altre disposizioni e informazioni**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **9.4. Trattamento dei dati personali**

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e titolare del trattamento è l'ing. Raffaele SANNICANDRO.

#### **9.4.1. Finalità del trattamento**

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione del contratto nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **9.4.2. Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

#### **9.4.3. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

#### **9.4.3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la Stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

### 9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) gli atti individuati al punto 1.5.3 con i relativi allegati.

### 9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione

Modello A - Offerta economica

Schema di contratto (disciplinare di incarico)

Appendice 1 - Appendice al DGUE - Sezione A, Parte II

Appendice 2 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte II

Appendice 3 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici di cui al punto III.1.3, lettere a) e b) del Bando di gara)

Appendice 4 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico utilizzate di cui al punto III.1.3), lettera c) del Bando di gara)

### 9.7. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Lì \_\_\_\_\_ 2019

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
(il Soggetto Attuatore, RUP: Ing. Raffaele SANNICANDRO)

  
